

**ASSOREVI SRL**

Associati Commercialisti e Revisori Legali

## Circolare n.16

### Richiesta del contributo per superbonus al 90% - Annullamento delle comunicazioni relative ai crediti d'imposta

#### 1 ISTANZE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI AGEVOLATI CON SUPERBONUS AL 90%

L'art. 9 co. 3 del DL 176/2022 riconosce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti meno abbienti, in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% .

##### 1.1 INTERVENTI AGEVOLATI

L'agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:

- su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari;
- su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all'interno dei predetti condomini (anche in comproprietà – composti da due a quattro unità immobiliari).

Il contributo compete anche se, per tali interventi, il beneficiario ha esercitato l'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

Requisiti per il contributo a fondo perduto sul superbonus		
Interventi agevolati	Persone fisiche beneficiarie	Momento di sostenimento delle spese
Interventi agevolati con superbonus al 90% relativi a: <ul style="list-style-type: none"><li>• edifici unifamiliari o singole unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari;</li><li>• parti comuni di edifici condominiali, o singole unità immobiliari site all'interno dei predetti condomini (per gli edifici interamente posseduti composti da due a quattro unità immobiliari si veda il precedente § 2.1).</li></ul>	Diritto di proprietà o di godimento sull'immobile oggetto degli interventi	Dall'1.1.2023 al 31.10.2023
	Immobile adibito ad abitazione principale	
	Reddito di riferimento pari o inferiore a 15.000 euro	



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

### ***Istanza presentata dall'erede***

Se il soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati è deceduto prima della presentazione dell'istanza, l'erede può presentare l'istanza per il contributo a fondo perduto, purché:

- il *de cuius* fosse in possesso dei requisiti sopra elencati alla data di sostenimento della spesa agevolabile;
- l'erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

### **1.2 SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO**

L'importo agevolabile è calcolato considerando le spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% (sostenute nel periodo dall'1.1.2023 al 31.10.2023), entro i limiti massimi detraibili previsti per le singole tipologie di intervento. In particolare, devono essere tenuti in considerazione:

- gli importi corrisposti ai professionisti e ai fornitori mediante "bonifico parlante" effettuato dal richiedente o dal *de cuius* (oppure, per gli interventi su edifici condominiali, effettuato dall'amministratore di condominio o dal condomino incaricato, tenendo conto della sola quota imputata al richiedente);
- gli importi dell'eventuale sconto in fattura concesso nel periodo ammissibile (1.1.2023 - 31.10.2023) a seguito di opzione ex art. 121 del DL 34/2020.

### ***Limite massimo di spesa agevolabile***

Il contributo spetta entro il limite massimo complessivo pari a 96.000,00 euro.

Si tratta di un limite unitario in quanto:

- riguarda tutte le spese per interventi agevolati con superbonus al 90%, riferite ad ogni categoria di intervento edilizio (riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, ecc.);
- qualora vi siano più soggetti che possiedono (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) l'immobile per il quale si chiede il contributo, tale tetto massimo è riferito a tutti i possessori.

Se la spesa è sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, l'importo massimo di spesa agevolabile per il richiedente è determinato moltiplicando il limite massimo unitario (96.000,00 euro) per il rapporto tra:

- la quota di spesa riferita al richiedente;
- e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento.

### **1.3 MISURA DEL CONTRIBUTO**

Il contributo richiesto non può essere superiore al 10% delle spese ammesse all'agevolazione, entro il limite massimo pari a 96.000,00 euro.

In caso di compossessori dell'immobile per il quale è chiesta l'agevolazione, il contributo richiesto da ciascun contribuente è pari:

- al 10% della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente, se la spesa agevolabile complessivamente sostenuta da tutti i possessori è inferiore o pari a 96.000,00 euro;
- al 10% dell'importo massimo di spesa proporzionalmente attribuibile al richiedente, se la spesa complessivamente sostenuta da tutti i possessori è superiore a 96.000,00 euro.



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

L'importo del contributo spettante a ciascun richiedente viene determinato dall'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra:

- l'ammontare delle risorse stanziare (pari a 20 milioni di euro per il 2023);
- e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DM 31.7.2023:

- se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, il contributo è pari al 100% dell'importo richiesto da ciascun beneficiario;
- se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è compreso fra il 10% e il 100%, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;
- se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10% (in quest'ultima ipotesi, il contributo viene erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziare, sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico parlante per gli interventi agevolati effettuati dai richiedenti nel periodo 1.1.2023 - 31.10.2023).

La percentuale del contributo spettante a ciascun beneficiario, come sopra determinata, sarà comunicata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023.

### 1.4 IRRILEVANZA FISCALE

Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto non produce effetti fiscali per il beneficiario.

Pertanto, il contributo:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- non rileva ai fini della determinazione della spesa sostenuta agevolata con il superbonus.

### 1.5 RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Per fruire del contributo occorre trasmettere apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta di contributo.

L'istanza:

- va trasmessa tra il 2.10.2023 e il 31.10.2023;
- può essere presentata anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del "cassetto fiscale" del contribuente;
- deve attestare il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo e indicare le spese ammesse all'agevolazione.

Nello stesso periodo, può essere trasmessa:

- in caso di errore, una nuova istanza, in sostituzione di quella già presentata (in questa ipotesi, l'ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte le istanze precedentemente presentate);

**ASSOREVI SRL**

Associati Commercialisti e Revisori Legali

- una rinuncia integrale al contributo richiesto con istanza precedentemente trasmessa (eventualmente delegando alla trasmissione un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98).

Il reddito di riferimento è dunque di 14.000 euro (35.000,00 euro/2,5).

**1.6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o co-intestato al richiedente).

**2 ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI RIPARTIZIONE IN 10 RATE DEI CREDITI DA OPZIONE**

I cessionari o i fornitori di crediti d'imposta derivanti da alcuni interventi "edilizi" possono scegliere di utilizzarli in compensazione in 10 rate annuali anziché in 4 o 5 rate (a seconda dello specifico intervento edilizio realizzato).

Per il superbonus, il *bonus* barriere 75% e il sismabonus, infatti, i crediti residui derivanti dalle opzioni di cessione o di sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del DL 34/2020, possono essere ripartiti in 10 rate annuali di pari importo (art. 9 co. 4 del DL 176/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123).

La ripartizione può riguardare anche le rate acquisite a seguito di successive cessioni del credito.

Tale facoltà è riconosciuta purché la quota di credito, al contempo:

- non sia stata utilizzata in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97;
- derivi da una comunicazione inviata entro il 31.3.2023.

La ripartizione riguarda esclusivamente la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo "6921", "7701" e "7711");
- agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate:
  - dall'1.11.2022 al 31.3.2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo "7708" e "7718");
  - fino al 31.3.2023, per il *bonus* barriere 75% (codici tributo "7707" e "7717") o il sismabonus (codici tributo "6923", "7703" e "7713").

<b>Fruizione del credito relativo alle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020</b>	
Superbonus	Spese sostenute negli anni 2020 e 2021: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate.
	Spese sostenute dal 2022: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario/fornitore in 4 rate (per IACP o enti equivalenti e cooperative di abitazione a proprietà indivisa la detrazione è ripartita in 4 quote annuali per le spese sostenute dall'1.7.2022).
	Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale del credito d'imposta in 10 rate annuali costanti per i crediti derivanti da comunicazioni di opzione inviate: <ul style="list-style-type: none"><li>• fino al 31.10.2022 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2022 e seguenti);</li><li>• dall'1.11.2022 al 31.3.2023 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti).</li></ul>

**ASSOREVI SRL**

Associati Commercialisti e Revisori Legali

<b>Fruizione del credito relativo alle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020</b>	
<i>Bonus barriera 75%</i>	Spese sostenute dal 2022: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate.
	Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta in 10 rate per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti).
<i>Sisma bonus</i>	Spese sostenute dal 2020: utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate.
	Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale del credito d'imposta in 10 rate per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti).

La ripartizione in 10 rate può essere chiesta anche solo per una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questo caso il contribuente potrà, con successive comunicazioni, rateizzare, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché sussistano i requisiti richiesti).

Le 10 rate annuali di pari importo, conseguenti alla ripartizione, decorrono dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 quote:

- non può essere ceduta ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartita;
- può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento.

La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere:

- fruita negli anni successivi;
- richiesta a rimborso.

***Annullamento della comunicazione di fruizione in 10 anni***

Per procedere alla ripartizione in 10 anni, il titolare del credito d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione, tramite il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate "Piattaforma cessione crediti" (anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del "cassetto fiscale" del titolare dei crediti).

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687 ha introdotto la possibilità di annullare la suddetta comunicazione che è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

La richiesta di annullamento di tali crediti va effettuata:

- tramite l'area riservata della "Piattaforma cessione crediti", a partire dalla data di attivazione di tale funzionalità;
- fino all'attivazione di tale funzionalità, tramite il modello allegato al provv. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa del titolare del credito (in caso di firma autografa va allegata copia del documento di identità), da trasmettere mediante PEC all'indirizzo [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it).

La richiesta di annullamento può essere trasmessa:

- direttamente dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti;



## ASSOREVI SRL

Associati Commercialisti e Revisori Legali

- avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del “cassetto fiscale” del titolare dei crediti.

L’esito della richiesta di annullamento viene fornito entro 30 giorni dall’invio della richiesta.

L’accoglimento della richiesta di annullamento della comunicazione di ripartizione in 10 rate annuali del credito d’imposta determina:

- la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultanti dalla ripartizione in 10 rate (se non sono presenti crediti sufficienti, l’intera richiesta di annullamento è scartata);
- il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, con riattribuzione del relativo codice tributo, dell’anno di riferimento e del termine di fruizione in compensazione presente prima della comunicazione di ripartizione in 10 anni.

### **3 ANNULLAMENTO DELL’OPZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI “TRACCIABILI”**

I crediti derivanti da comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito presentate a partire dall’1.5.2022:

- non possono essere oggetto di cessioni parziali successive;
- sono identificati con un codice univoco da indicare nelle successive cessioni tramite la “Piattaforma cessione crediti”, e definiti pertanto “crediti tracciabili” (art. 121 co. 1-*quater* del DL 34/2020).

Tale divieto di cessione parziale successiva alla prima:

- è riferito all’importo delle singole rate annuali del credito ceduto (le successive cessioni potranno dunque avere ad oggetto, per l’intero importo, anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19, § 4.2);
- non opera per le comunicazioni di opzione inviate entro il 30.4.2022 e per quelle inviate dal 9 al 13.5.2022, in quanto sostitutive di precedenti comunicazioni trasmesse e accolte dall’1.4.2022 al 29.4.2022 od oggetto di ritrasmissione di comunicazioni scartate dal 25 al 29.4.2022 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, punto 6.5, e ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. 21).

Risultano “tracciabili”, in quanto identificati con codice univoco sulla “Piattaforma cessione crediti”, anche i crediti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale o carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca contemplati dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 (la portata applicativa del provvedimento è stata inoltre estesa dai successivi provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961, 6.12.2022 n. 450517, 26.1.2023 n. 24252, 3.4.2023 n. 116285 e 27.6.2023 n. 237453).

#### ***Annullamento della comunicazione di utilizzo in compensazione***

I cessionari e i fornitori devono comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con riferimento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dei crediti tracciabili, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, punto 5.2, lett. a); provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, punto 4.2).

Il provv. Agenzia delle Entrate 332687/2023 ha previsto la possibilità di chiedere l’annullamento della predetta comunicazione.



## **ASSOREVI SRL**

Associati Commercialisti e Revisori Legali

La richiesta di annullamento va effettuata:

- tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con l’apposita funzionalità resa disponibile dal 5.10.2023;
- da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti.

L’accoglimento della richiesta di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti “tracciabili” determina:

- la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione (sono respinte le richieste relative a rate per le quali non risulta disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento);
- la riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.